



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2012
(OR. fr)**

15776/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0259 (NLE)**

**PECHE 451
OC 619**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 3.12.2012

REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania
per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹ ("accordo di partenariato").
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato ("nuovo protocollo") è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.
- (3) Il ...^{*} il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2012/UE^{**2} relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

¹ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

^{*} GU: si prega di inserire la data di adozione della decisione di cui al documento st 15780/12.

^{**} GU: si prega di inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento st 15780/12.

² GU L ...

- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie¹, qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.
- (6) Il protocollo attuale è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. È opportuno che il nuovo protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e che pertanto il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni ("protocollo") prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36)

Spagna	4 150 tonnellate
Italia	600 tonnellate
Portogallo	250 tonnellate

b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)

Spagna	4 000 tonnellate
--------	------------------

c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)

Spagna	2 500 tonnellate
--------	------------------

d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi

Spagna	200 tonnellate
--------	----------------

e) Categoria 5 — Tonniere con reti a circuizione

Spagna 17 licenze

Francia 5 licenze

f) Categoria 6 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna 18 licenze

Francia 4 licenze

g) Categoria 7 — Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica

Germania 15 396 tonnellate

Francia 3 205 tonnellate

Lettonia 66 087 tonnellate

Lituania 70 658 tonnellate

Paesi Bassi 76 727 tonnellate

Polonia 32 008 tonnellate

Regno Unito 10 457 tonnellate

Irlanda 10 462 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta. In caso di mancata utilizzazione di licenze nella categoria 8, al massimo 16 licenze trimestrali possono essere aggiunte trasferendole dalla categoria 8.

Nei due anni di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania	8
Francia	4
Lettonia	40
Lituania	44
Paesi Bassi	32
Polonia	16
Regno Unito	4
Irlanda	4

Gli Stati membri si adoperano per comunicare alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

h) Categoria 8 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca

Irlanda	15 000 tonnellate
---------	-------------------

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 7 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

Nelle acque mauritane possono essere impiegate al massimo 16 licenze trimestrali. In caso di mancata utilizzazione, tali licenze possono essere trasferite alla categoria 7.

All'Irlanda sono assegnate 16 licenze trimestrali (con possibilità di trasferimento alla categoria 7 in caso di mancata utilizzazione).

Entro il 1° luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1801/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
